

Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle  
acque in Puglia

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Legge regionale "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento  
delle acque in Puglia"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

1

DISEGNO DI LEGGE  
(Testo proposto dalla Commissione)

"TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE  
E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate, nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

A tal fine la Regione:

- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;
- regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediati le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;
- tutela la falda idrica sotterranea.

Art. 2  
(Quadro degli interventi)

La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

- la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;
- la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

- la individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 2 lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;
- l'imposizione di limiti di accettabilità;
- il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
- il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale
- la determinazione delle tariffe;
- la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

## TITOLO II

### PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

#### Art. 3

(Approvazione del piano di risanamento)

In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

- l'uso della falda;
- l'alimentazione artificiale della falda;
- le carte tematiche dei presidi depurativi;
- le carte tematiche degli ambiti territoriali;

- U
- le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;
  - le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

Il piano è depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane.

Art. 4  
(Coordinamento pianificatorio)

L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 5  
(Efficacia dei vincoli)

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui D.P.R. 11 maggio 1969, n. 1040.

Art. 6  
(Modalità di attuazione)

Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.

Il piano è attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.

Art. 7  
(Programmi pluriennali)

I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

- a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;
- b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;
- c) le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli altri enti interessati all'attuazione del piano;

- 51
- c) gli schemi dell'accordo di programma di cui al successivo art. 9;
  - e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;
  - f) gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;
  - g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;
  - h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

I programmi sono predisposti dall'Assessorato alla Programmazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Consorzi di Comuni, dalle Comunità montane e dagli altri soggetti individuati dall'accordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.

#### Art. 8

(Rilevazione dello stato di attuazione del programma)

I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale alla programmazione.

6

Art. 9  
(Accordo di programma)

L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione; per quanto di rispettiva competenza, delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi.

L'accordo di programma prevede altresì le modalità di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

L'adesione all'accordo di programma proposto dalla Giunta regionale, è deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

Art. 10  
(Poteri sostitutivi)

In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti inadempienti all'osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale si sostituisce all'organo inadempiente eventualmente nominando un commissario ad acta.

I Consorzi di Comuni e le Comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all'accordo di programma.

La Giunta regionale, accertata l'inadempienza o la difformità, qualora non eserciti il potere sostitutivo di cui al primo comma promuove la necessaria modifica dell'accordo di programma sospendendo il finanziamento.



Art. 11  
(Finanziamento degli interventi)

I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori, in conto capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Consorzi dei Comuni e delle Comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

La tesoreria della Regione provvede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'ente medesimo.

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell'intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della l.r. 30 maggio 1979, n.17.

Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari nonché i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

Art. 12

(Procedure per l'esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere si provvede nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1 lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

b) concessione con possibilità di estendere l'oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell'opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'oggetto. Ove la concessione comprenda anche le prestazioni di gestione degli impianti, la scelta del concessionario dovrà essere ristretta nell'ambito di ditte aventi sede e domicilio fiscale nel territorio regionale.

L'affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del 2° comma del presente articolo dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

L'affidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

I progetti di cui al 3° comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Consorzi di comuni e delle Comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell'opera da eseguire.

Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare.

## Art. 13

(Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali)

I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e degli ufficiali sanitari competenti per territorio.

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere è espresso dall'Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell'ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico-economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata è approvato dall'ente con apposito atto deliberativo.

L'ente interessato approva  
altresi l'affidamento dei lavori  
per concessione di cui al precedente  
art. 12 lettera b).

L'ente comunica alla Regione  
entro dieci giorni gli estremi di  
aggiudicazione dei lavori.

Il Presidente della Giunta  
entro i successivi trenta giorni  
nomina con proprio decreto la commis-  
sione di collaudo in corso d'opera.

Il Presidente della Giunta  
approva i certificati di collaudo  
ed accerta, in base ai rendiconti,  
la spesa definitiva facente carico  
alla Regione.

### TITOLO III

#### RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

##### Art. 14

(Aggiornamento dei dati del censimen-  
to dei corpi idrici)

La Regione, in attuazione dello  
art. 7 della legge 10 maggio 1976,  
n. 319 e successive modifiche ed  
integrazioni, aggiorna ogni due  
anni i dati del censimento dei corpi  
idrici.

Per il rilevamento dei dati  
e l'esecuzione delle analisi e ricer-  
che la Regione può avvalersi dei  
Comuni, dei loro Consorzi, delle  
Comunità montane, degli enti di  
ricerca e di organismi ed istituti  
specializzati.

I rapporti tra la Regione,  
i Comuni e loro Consorzi, le Comunità  
montane, gli enti o organismi o  
istituti specializzati saranno rego-  
lati da convenzioni ai sensi dello  
art. 3 della legge regionale 12  
agosto 1981, n. 45.

Le spese per le attività di  
cui al presente articolo faranno  
carico ai programmi pluriennali di  
cui al precedente art. 7.

La Giunta regionale è autorizza-  
ta ad assumere impegni di spesa  
per il finanziamento degli impianti  
di rilevamento, quali il pagamento

di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonché per l'acquisto da parte dei Comuni e loro Consorzi delle attrezzature tecnico scientifiche per il rilevamento e le analisi.

Art. 15

(Istituzione del catasto regionale delle acque)

La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale consorziale e comunale.

La Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

13

Art. 16

(Contenuti del catasto)

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono in oltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni
- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- f) opere idrauliche di competenza regionale;
- g) regime giuridico dei corpi idrici.

Art. 17

(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto).

I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità montane, che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle Province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.

Art. 18

(Utilizzazione del catasto)

Lo Stato, le Province, i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

La Giunta regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.



TITOLO IV  
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 19

(Opere di igiene ambientale)

La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti la costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con decreto del Presidente della Giunta, purchè conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

Art. 20

(Norme attuative del piano)

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dello art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le norme attuative disciplinano:

- a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico;
- c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

- d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;
- e) l'installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;
- f) i criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua;
- g) le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;
- h) le modalità tecniche per la riutilizzazione ed il riciclo delle acque reflue trattate;
- i) l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto.

Art. 21  
(Emanazione delle norme attuative)

Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

TITOLO V  
RIUTILIZZAZIONE

Art. 22  
(Risorse idriche non convenzionali)

La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

Art. 23  
(Riutilizzazione)

La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal

luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'affluente trattato.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali deve essere autorizzato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 24  
(Approvazione dei progetti)

I progetti relativi all'utilizzazione delle acque reflue depurate sono approvati con decreto del Presidente della Regione sentito il parere del Comitato tecnico di cui al successivo art. 49.

TITOLO VI  
TARIFFAZIONE

Art. 25  
(Canoni di fognatura e depurazione)

Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto ai sensi dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale.

Le tariffe sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi d'igiene ambientale.

Le tariffe sono aggiornate ogni biennio in relazione all'andamento dei costi.

## Art. 26

(Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione)

Il Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge approva il regolamento di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1962, n. 62.

## Art. 27

(Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico)

Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:

- a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura della stessa stabilità;
- b) delle spese per il prelievamento e l'analisi dei campioni delle acque di rifiuto;
- c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

Prima del rilascio dell'autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi è superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati

dall'autorità preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 28

(Tassa di concessione regionale)

Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 9 giugno 1980, n. 65, quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

La tassa annuale di concessione è dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

### TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

#### Art. 29

(Finalità)

Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da legge speciali.

## Art. 30

(Tutela del sistema idrico del sottosuolo)

La ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

## Art. 31

(Contenuto dei piani di riordino)

I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

I piani di riordino:

- a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unità idrologiche;
- b) censiscono i punti d'acqua esistenti con opportuna schedatura;
- c) individuano i canali e gli aduttori di acqua nonché i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;
- d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua;
- e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;
- f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica Amministrazione;
- g) individuano le zone in cui è necessario sospendere l'esecuzione delle ricerche e dell'estrazione,

ridurre l'utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

#### Art. 32

(Redazione dei piani di riordino)

I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato alla programmazione che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali regionali, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della l.r. 12 agosto 1981, n. 45.

La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche

#### Art. 33

(Approvazione dei piani di riordino)

I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla programmazione.

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

Per le varianti ai piani valgono le procedure relative all'approvazione.

L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 34

(Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincea per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)

La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista geologo o ingegnere:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un Km;
- c) relazione idrogeologica e risultati dell'eventuali indagini espletate.

Le domande sono istruite, previo sopralluogo, dal Genio civile in applicazione del 2° comma dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei piani di riordino, ove approvati.



L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore dello ufficio del Genio civile.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonché la cauzione da versarsi e l'indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi.

L'autorizzazione è nominativa e non può essere volturata.

Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione, che provvede definitivamente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 49.

I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

I risultati della ricerca devono essere depositati presso il Genio civile.

#### Art. 35

(Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee)

L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta a concessione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo,

24

è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti ad ottenere la concessione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine dell'autorizzazione alla ricerca.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
- c) stratigrafia del pozzo;
- d) prove di portanti;
- e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
- f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate e se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista geologo o ingegnere è presentata, unitamente alla domanda agli uffici del Genio civile competenti per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e viene rilasciata con provvedimento del Coordinatore dell'ufficio del Genio civile competente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 49.

La concessione può essere sospesa o revocata, nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.

TITOLO VIII

## ASSETTO DELLE COMPETENZE

## Art. 36

(Compiti delle Province)

Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono delegate alle Province per il territorio di rispettiva competenza.

## Art. 37

(Esercizio della delega)

Nell'esercizio dei poteri delegati con l'art. precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonchè alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Nell'adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

## Art. 38

(Sostituzione e revoca della delega)

In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

## Art. 39

(Consorzi)

Per lo svolgimento dei compiti affidati agli enti locali dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650 nonché dalla presente legge, la Regione promuove la costituzione di Consorzi tra enti locali, negli ambiti territoriali individuati dal piano regionale di risanamento delle acque.

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle Comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

Con riferimento alle delimitazione degli ambiti territoriali, di cui alla presente legge, un Comune può far parte di più Consorzi.

## Art. 40

(Compiti dei Consorzi tra gli enti locali)

I compiti affidati ai Consorzi tra gli enti locali o alle Comunità montane sono:

- a) la costruzione e ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di distribuzione dell'acqua potabile, fognatura, depurazione, smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e produttivi;
- b) la gestione dei servizi pubblici di cui alla precedente lettera a);

c) il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e produttivi recapitanti in pubblica fognatura;

d) le autorizzazioni per le attività di prelievo e trasporto per conto terzi di acque di rifiuto e fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, per il loro trattamento e/o smaltimento presso impianti pubblici o privati

e) l'installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività di censimento delle risorse idriche;

f) la riscossione dei canoni per i servizi pubblici di cui alla precedente lettera a) nonché di quelli previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) la raccolta dei dati per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale, ai sensi del precedente art. 17;

h) il controllo del rispetto delle norme tecniche regionali in materia di riutilizzazione delle acque depurate e dei fanghi.

Le funzioni di controllo di cui alla precedente lettera c), comprendono l'esercizio della potestà autorizzativa nonché l'emanazione di tutti gli atti comunque connessi.

Qualora l'ambito territoriale ottimale individuato nel piano regionale di risanamento, coincida con il territorio di un solo Comune, i compiti di cui al presente articolo sono svolti dallo stesso.

Per la gestione dei servizi di cui alla precedente lettera b), i Consorzi possono costituire società miste con le imprese operanti nel settore cui possono partecipare le imprese insediate nelle zone produttive.

## (Costituzione dei Consorzi)

Per la costituzione dei Consorzi tra gli enti locali, di cui al precedente art. 39, i Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, designano tre consiglieri comunali, con procedure atte ad assicurare la presenza delle minoranze.

Il Presidente della Regione convoca i rappresentanti dei Comuni compresi in ciascuno degli ambiti, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione delle designazioni comunali, allo scopo di predisporre lo schema dello statuto consortile, che dovrà essere adottato dai singoli enti.

Entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione dello schema di statuto adottato nei modi di cui ai precedenti commi, i Comuni deliberano la costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi di igiene ambientale negli ambiti territoriali ottimali approvandone lo statuto.

Trascorso il termine di quattro mesi senza che il Comune abbia provveduto all'approvazione dello statuto, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

La costituzione del Consorzio è approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Entro sessanta giorni dalla formale comunicazione della costituzione del Consorzio, ogni Comune partecipante nomina i propri rappresentanti nell'assemblea consortile, dandone immediata comunicazione alla Regione.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla esecutività delle deliberazioni di nomina di cui ai due commi precedenti, provvede

con proprio decreto ad insediare l'assemblea consortile.

Con lo stesso decreto, il Presidente convoca la prima riunione dell'assemblea consortile per l'elezione degli organi del Consorzio.

Art. 42

(Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale).

I Consorzi, entro novanta giorni dalla loro costituzione, adottano il regolamento di gestione dei servizi.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 43

(Strutture tecniche dei Consorzi)

Le strutture tecnico-amministrative dei Consorzi, ai sensi dell'art. 11 lettera d) della legge 24 dicembre 1979, n. 650 sono definite dal piano regionale di risanamento delle acque.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per il trasferimento ai Consorzi del personale regionale nonché per il comando di personale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che chiedi di essere utilizzato presso i Consorzi.

Ai fini di cui al precedente comma la regione organizza appositi corsi di qualificazione tecnico-professionali, ai quali è ammesso, previa valutazione degli specifici titoli professionali, anche il personale di cui alla legge 285/1977 con rapporto disciplinato dalla legge regionale 12/1981.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità a conclusione del corso è titolo necessario per il trasferimento o il comando del personale ai Consorzi ai sensi del 2° comma di cui al presente articolo.

30

Il personale di cui alla legge 285/1977 ed alla l.r. 12/1981, al conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente, è collocato d'ufficio in elenchi speciali distinti secondo criteri di professionalità.

Il personale inserito negli elenchi di cui al comma precedente viene chiamato dai Consorzi di cui alla presente legge con le stesse procedure e modalità, di cui alla l.r. 12/1981..

#### Art. 44

(Consorzi per le aree di sviluppo industriale)

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale, afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; i Consorzi di cui al precedente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché della presente legge e delle norme tecniche regionali.

I Consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge devono adottare il regolamento



per la gestione dei servizi affidati.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente 3° comma.

Art. 45  
(Compiti dei Comuni)

I compiti affidati ai Comuni sono:

- a) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano nei corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nei corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo;
- c) il controllo sullo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
- d) il controllo sullo smaltimento dei liquami e dei fanghi sul suolo ad uso agricolo.

Le funzioni di controllo di cui alle precedenti lettere comprendono l'esercizio delle potestà autorizzativa nonché tutti gli atti con essa connessi.

I Comuni si avvalgono, per le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, dei servizi previsti per i presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, ove questi non siano ancora istituiti, o in aggiunta ad essi, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

TITOLO IX

39

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITÀ.

Art. 46

(Autorizzazione allo scarico)

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità della raccolta dei dati.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai regolamenti regionali.

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità progressivamente.

A domanda del soggetto interessato, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dall'attivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definito dall'autorità di controllo nell'atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

Art. 47

(Revoca delle autorizzazioni allo scarico)

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dai regolamenti regionali.

L'autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

Art. 48

(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO X

COMITATO TECNICO

Art. 49

(Comitato tecnico per le risorse idriche)

E' istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

Il Comitato tecnico è composto:

- a) dall'Assessore alla programmazione che lo presiede;
- b) da un esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque C.N.R.;
- c) da quattro esperti designati dalla Giunta regionale;
- d) da un funzionario per ciascuno dei settori: Agricoltura, Sanità, Industria e Artigianato;
- e) dai coordinatori degli uffici regionali del Genio civile.

I membri di cui alla precedente lettera c), devono essere scelti tra docenti universitari nelle discipline della idrogeologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi.

Il Comitato è insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Un funzionario regionale, designato dall'Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario.

Il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Ai componenti il Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al

trattamento degli esperti di cui alla legge regionale n. 45/80.

Per i componenti non residenti nel capoluogo sono altresì rimborsate le spese di viaggio secondo le disposizioni della vigente normativa regionale.

Il parere del Comitato è obbligatorio per tutti i provvedimenti e gli atti generali di competenza regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e dal D.P.R. 10 settembre 1972, n. 915.

#### TITOLO XI

##### SANZIONI

#### Art. 50

(Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei)

I pozzi scavati senza la preventiva autorizzazione devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo che risulta inadempiente all'obbligo di cui al precedente primo comma è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo pari a 100 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dall'ufficio del Genio civile competente per territorio.

La sanzione viene irrogata con decreto del Presidente della Regione vista la relazione tecnica dell'ufficio del Genio civile.

Il contravventore può liberarsi dalle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e l'area circostante per una estensione utile all'impianto delle attrezzature necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresì, con il medesimo atto, le servitù di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

Qualora il concessionario emanga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quelli concessi è tenuto al pagamento di una sanzione pari a 100 volte il canone stabilito dal decreto di concessione.

Per le violazioni delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 51

(Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi)

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 100.000 a f. 500.000 il titolare dello scarico che:

- a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 48;
- b) effettui scarichi od immissioni senza avere ottenuto l'autorizzazione prescritta dal precedente art. 46.
- c) effettui scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- d) effettui attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 52

(Procedimento di accertamento ed irrogazione)

All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere

alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelievo del campione all'autorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all'autorità giudiziaria.

#### TITOLO XII NORME TRANSITORIE

##### Art. 53

(Trasferimento delle opere di igiene ambientale)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di regolamentare l'acquisizione delle opere di igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza, ai fini del definitivo trasferimento in favore dei Consorzi di cui al precedente art. 39.

(Testo proposto dalla Commissione)

38

La convenzione, dovrà essere stipulata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I Consorzi predispongono ed adottano gli atti necessari per il definitivo trasferimento nella loro titolarità delle opere interessanti l'ambito territoriale di loro competenza della loro gestione e dei rapporti giuridici pendenti.

#### Art. 54

(Gestione dei servizi)

Fino all'attivazione dei Consorzi la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'atto della loro costituzione i Consorzi subentrano, ai sensi del precedente art. 53, nei rapporti giuridici con i soggetti titolari dei contratti di gestione fino alla scadenza contrattuale.

#### Art. 55

(Programma esecutivo d'intervento)

Il primo programma pluriennale 1983-1985 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari,



le modalità di attuazione e gestione delle opere.

39.

Il primo programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale.

Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare Assetto ed uso del territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente articolo 49.

#### Art.56

(Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani)

Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

I fanghi residuati dai processi di depurazione possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

Ai fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell'ambito del programma esecutivo di intervento di cui al precedente articolo 55, provvede :

- ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate re-perendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;
- a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;
- ad individuare gli Enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

Con l'entrata in funzione delle discariche controllate dovranno

essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 49.

Per gli interventi relativi alla apertura di discariche controllate nonché per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente articolo 49.

### TITOLO XIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 57

(Compiti dell'Assessorato alla Programmazione)

L'Assessorato alla Programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di :

- utilizzazione delle risorse idriche;
- smaltimento dei rifiuti solidi;
- difesa del suolo;
- energia.

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n.44 è costituito, nell'ambito dell'Assessorato alla programmazione, il settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

Per gli scopi di cui al precedente comma il settore si articola :

- ufficio utilizzazione risorse idriche;
- ufficio tutela delle acque dall'inquinamento;
- ufficio difesa del suolo;
- ufficio smaltimento rifiuti solidi;
- ufficio energia.

La Giunta regionale, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all'attivazione funzionale ed operativa del settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma è soppresso nell'ambito dell'Assessorato interessato, l'ufficio acque ed energia di cui all'articolo 9 della richiamata legge regionale 25.7.79, n. 44.

Al fine di consentire il funzionamento del settore risorse, il personale laureato di ruolo dipendente dallo Stato o da Enti pubblici, anche economici, che abbia collaborato, svolgendo attività di ricerca, studio ed elaborazioni di notevole complessità, alla redazione di documenti programmatici dell'ufficio acque ed energia, potrà essere inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale nella misura non superiore a cinque unità previo superamento di un concorso per titoli e colloquio.

Le domande intese ad ottenere l'inquadramento, secondo il disposto di cui al precedente comma, dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da attestazioni dell'Assessore alla Programmazione relative all'attività di studio, di ricerca ed elaborazione svolte in collaborazione con il predetto ufficio.

Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della Commissione giudicatrice, della quale debbono far parte due docenti universitari esperti nelle materie attribuite all'ufficio, si procederà con apposita delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento dei vincitori avverrà nell'ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le Amministrazioni di provenienza ai sensi della L.R. n. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

#### Art. 58

(Progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di acquedotto)

La progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio delle opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale di interesse regionale restano affidate all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

43.

Per opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale si intendono le opere di captazione, potabilizzazione e vettoriamento delle acque fino ai serbatoi di distribuzione.

Tutte le opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale finanziate, realizzate e collaudate dalla Cassa per il mezzogiorno e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. Marzo 1978 n. 218, sono affidate, per l'esercizio e la gestione all'Ente per l'Acquedotto Pugliese.

Art. 59

(Delega all'Assessore)

L'Assessore alla Programmazione, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Art. 60

(Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e della legge 10 maggio 1976 n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 61

(Abrogazione di norme)

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla l.r. 6 marzo 1979 n. 13.

Per gli stanziamenti già impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

lh.

"TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA"

- INDICE -

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità  
Art. 2 - Quadro degli interventi

TITOLO II

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

- Art. 3 - Approvazione del Piano di risanamento  
Art. 4 - Coordinamento pianificatorio  
Art. 5 - Efficacia dei vincoli  
Art. 6 - Modalità di attuazione  
Art. 7 - Programmi pluriennali  
Art. 8 - Rilevazione stato di attuazione programma  
Art. 9 - Accordo di programma  
Art. 10 - Poteri sostituitivi  
Art. 11 - Finanziamento degli interventi  
Art. 12 - Procedure per l'esecuzione delle opere  
Art. 13 - Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli Enti locali

TITOLO III

RILEVAZIONE CARATTERISTICHE CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

- Art. 14 - Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici  
Art. 15 - Istituzione del catasto regionale delle acque  
Art. 16 - Contenuti del catasto  
Art. 17 - Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto  
Art. 18 - Utilizzazione del catasto

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE

- Art. 19 - Opere di igiene ambientale  
Art. 20 - Norme attuative del Piano  
Art. 21 - Emanazione delle norme attuative

TITOLO V

RIUTILIZZAZIONE

- Art. 22 - Risorse idriche non convenzionali  
Art. 23 - Riutilizzo  
Art. 24 - Approvazione dei progetti

TITOLO VI

TARIFFAZIONE

- Art. 25 - Canoni di fognatura e depurazione
- Art. 26 - Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione
- Art. 27 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico
- Art. 28 - Tassa di concessione regionale

TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

- Art. 29 - Finalità
- Art. 30 - Tutela del sistema idrico del sottosuolo
- Art. 31 - Contenuto dei Piani di riordino
- Art. 32 - Redazione dei Piani di riordino
- Art. 33 - Approvazione dei Piani di riordino
- Art. 34 - Autorizzazione alla escavazione di pozzo e/o trincea per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee
- Art. 35 - Autorizzazione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee

TITOLO VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

- Art. 36 - Compiti delle Province
- Art. 37 - Esercizio della delega
- Art. 38 - Sostituzione e revoca della delega
- Art. 39 - Consorzi
- Art. 40 - Compiti dei Consorzi
- Art. 41 - Costituzione dei Consorzi
- Art. 42 - Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale
- Art. 43 - Strutture tecniche dei Consorzi
- Art. 44 - Consorzi per i nuclei e le aree industriali
- Art. 45 - Compiti dei Comuni

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA'

- Art. 46 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 47 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico
- Art. 48 - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

TITOLO X

COMITATO TECNICO

- Art. 49 - Comitato tecnico risorse idriche

TITOLO XI

SANZIONI

- Art. 50 - Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei
- Art. 51 - Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi
- Art. 52 - Procedimento di accertamento ed irrogazione

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE

- Art. 53 - Trasferimento delle opere di igiene ambientale
- Art. 54 - Gestione dei servizi
- Art. 55 - Programma esecutivo d'intervento
- Art. 56 - Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

- Art. 57 - Ufficio Acque ed Energia
- Art. 58 - Progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di acquedotto
- Art. 59 - Delega all'Assessore
- Art. 60 - Disposizioni finali
- Art. 61 - Abrogazione di norme

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott.Guaccero)



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 10.5.1983  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

II. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Guaccero)